

Comunicazioni Cnce nn. 488,489,490,491,492,493

10 Maggio 2012

Si trasmettono, per opportuna informativa, le ultime Comunicazioni della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

La n. 488 riguarda l'adozione del nuovo modello di denuncia mensile. La principale innovazione, che deriva da quanto contenuto nella delibera n. 1/2011 del Comitato della bilateralità (cfr. news Ance n.1510 del 28 novembre 2011) riguarda l'attribuzione per cantiere delle ore lavorate da ciascun operaio.

La Commissione ha invitato tutte le Casse Edili a procedere all'applicazione del nuovo schema di denuncia, già predisposto all'interno del sistema Mut.

La Comunicazione n. 489, ottemperando ai dettati contrattuali, riporta in allegato il Bilancio consuntivo della Cnce per l'esercizio 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011.

La Comunicazione n. 490 ha per oggetto "Protezione dati personali Documento programmatico per la sicurezza". In sostanza viene data notizia del cessato obbligo di redazione del piano programmatico sulla sicurezza relativo alla protezione dei dati.

Con la successiva Comunicazione n. 491, relativa a taluni quesiti formulati dalle Casse Edili in ordine all'acquisizione d'ufficio del Durc da parte dell'Amministrazione pubblica anche in caso di lavori edili privati, la Cnce informa della calendarizzazione di un incontro congiunto con il Ministero del Lavoro, l'Inps e l'Inail.

Il testo dell'accordo di rinnovo della convenzione tra Cnce e Poste Italiane è oggetto della Comunicazione n. 492.

Con la Comunicazione n. 493 viene trasmessa, a tutte le Casse Edili, la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva n. 37 del 2 maggio 2012.

Il Dicastero, come già sottolineato nella news Ance n. 283/2012, ha fornito un importante chiarimento nel senso che gli enti che non detengono i requisiti previsti dalla normativa vigente, perchè operanti al solo livello territoriale o in quanto non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la Cnce, non possono definirsi "Casse Edili", ai sensi del D.Lgs n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.

6305-CNCE N 492.pdf [Apri](#)

6305-CNCE N 491.pdf [Apri](#)

6305-CNCE N 490 -.pdf [Apri](#)

6305-CNCE N 489.pdf [Apri](#)

6305-com.488.pdf [Apri](#)